



**REGIONE PIEMONTE**  
**ASSESSORATO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SANITA'**  
**Direzione Sanità**  
**Settore Prevenzione Veterinaria**

**Prot. n. 26996 /DB2002 del 21.09.2011**

Classificazione 014.140.050

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 31/03/98, n. 112 ed il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che conferisce alle Regioni le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

**VISTO** l'art. 4 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 che specifica le funzioni di indirizzo politico – amministrativo dei dirigenti;

**VISTA** la D.G.R. n. 12 – 9176 del 14 luglio 2008 che affida al Dirigente del Settore Prevenzione Veterinaria della Direzione Sanità, la competenza al rilascio dei codici numerici di riconoscimento e delle autorizzazioni in materia di sottoprodotti di origine animale Reg. (CE) 1774/2002;

**VISTO** il Regolamento CE/1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

**VISTI** in particolare gli articoli 23 e 24 del suddetto Regolamento che identificano rispettivamente le attività soggette a registrazione e quelle soggette a riconoscimento;

**CONSIDERATO** che talune attività, precedentemente soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento CE/1774/2002, allo stato della vigente normativa sottostanno, viceversa, al solo regime della registrazione di cui all'art. 23 del Regolamento CE/1069/2009, quali ad esempio gli ex impianti tecnici (farmaceutici, biomedicali, lavorazione lane e peli, conerie, tassidermie);

**VISTO** il Regolamento CE/142/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

**CONSIDERATO** che la ditta **A. COSTANTINO & C. SPA**, con sede legale in VIA F. ROMANA, 11 - FAVRIA (TO), è titolare di un impianto sito in VIA F. ROMANA, 11 - FAVRIA (TO), come **IMPIANTO TECNICO (PRODOTTI FARMACEUTICI)**, già riconosciuto ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento CE/1774/2002, con atto regionale prot. 7066/27 del 06/05/2003 ed inserito nell'elenco nazionale con a.n. n° 88PT (ABP88PHAR3);

**CONSIDERATO** che ai sensi del Regolamento CE/1069/2009, l'attività succitata non è più soggetta a riconoscimento, ma ricade nell'ambito della registrazione prevista dall'art. 23 del Regolamento medesimo e che, pertanto, si rende necessario procedere alla revoca del provvedimento di riconoscimento regionale, pur mantenendo l'approval number;

**REVOCA**

l'atto di riconoscimento rilasciato dalla Regione Piemonte Assessorato alla Sanità in data 06/05/2003, prot. 7066/27.

**CONFERMA**

la registrazione come **IMPIANTO DI PRODUZIONE PRODOTTI FARMACEUTICI**, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento CE/1069/2009, alla ditta **A. COSTANTINO & C. SPA**, con sede legale in VIA F. ROMANA, 11 - FAVRIA (TO) ed impianto sito in VIA F. ROMANA, 11 - FAVRIA (TO).

Lo stabilimento mantiene l'inserimento nell'elenco nazionale con il numero: **ABP88PHAR3**

UB/GB

Il Dirigente del Settore  
Giuliana MODA